

COMUNE DI BERNEZZO



***REGOLAMENTO VOLTO AL
SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI
MIGLIORATIVI SUGLI EDIFICI
PRIVATI SOTTO IL PROFILO
ESTETICO E DELLA SALUTE
PUBBLICA***

PARTE 1^ ATTUAZIONE DEL PIANO COLORE E DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ESTETICO

ART. 1 - FINALITÀ

Con il presente regolamento si vogliono disciplinare gli interventi di miglioramento estetico negli edifici compresi nelle zone R2 di Piano Regolatore intervenendo con un contributo economico a favore di coloro che intendono migliorare l'estetica dei propri edifici anche con interventi di rifacimento totale dell'intonaco; con la rimozione di piastrelle esistenti; con la sostituzione di serramenti in alluminio preferendo quelli in legno o simile; con rifacimento dei balconi con pietre e modiglioni con rifacimento del tetto adeguando il tipo di copertura anche sotto il profilo igienico quando si tratti di tetti o coperture in lastre di amianto.

ART. 2 - ATTUAZIONE PIANO COLORE

Il Piano del Colore organizza e stabilisce le norme e le procedure da seguire per le tinteggiature degli edifici compresi nella zona R2 del Piano Regolatore stabilito dalle piantine allegate e relative al concentrico del capoluogo e delle frazioni.

In tutta l'area interessata al Piano Colore è possibile utilizzare senza particolari vincoli i colori presentati nelle tabelle cromatiche tenendo conto degli elementi di armoniosità tra edificio ed edificio.

ART. 3 - MODALITÀ DI INTERVENTO

Tutte le operazioni inerenti la tinteggiatura di facciate prospicienti le vie principali indicate nelle planimetrie allegate, sono soggetti a nullaosta dell'Ufficio Tecnico che indicherà delle prescrizioni sui prodotti da usare e sulle modalità di esecuzioni;

a) In caso di edifici compresi nella mappa cromatica si seguiranno le indicazioni che emergono dai modelli di colorazione. Nel caso di edifici non compresi nella mappa cromatica, si farà riferimento alle tracce di colorazione, rilevate se queste sono di un qualche interesse storico architettonico, o a documentazione storica di archivio, o in alcuni casi si potrà procedere per analogia con edifici della stessa epoca.

b) In ogni caso il tecnico comunale dovrà effettuare un sopralluogo per rilevare le tracce di colore esistente e rilascerà la tavolozza dei colori da adottare, con la descrizione dei lavori da eseguire.

c) Sul posto dovranno essere campionate le tinte scelte al fine di valutarne la validità e là dove è necessario apportare le opportune modifiche.

ART. 4 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Le colorazioni devono essere eseguite con pittura a calce pigmentata con terre coloranti; è ammesso l'uso di siliconi (con percentuali non inferiore al 92% purché diano garanzia di buon risultato. Dei materiali usati, dovrà essere fornita idonea garanzia dall'operatore. L'Ufficio Tecnico si riserva la facoltà di far applicare coprenti o velature al fine di migliorare l'effetto estetico dell'edificio.

a) In caso di sostituzione parziale dei serramenti esterni, ringhiere, etc... è imposto l'impiego di materiali e lavorazioni simili a quelli originali.

- b) I cornicioni dovranno conservare i modelli preesistenti.
- c) Le gronde, i faldali e le discese, dovranno essere realizzate in rame o lamiera.
- d) Non è concesso collocare in vista sulle facciate tubazioni relative agli impianti di distribuzione idrica, di smaltimento di liquidi, di aerazione e dispersione dei fumi, nonché di distribuzione di energia elettrica, telefonica e gas, ecc., ma le stesse dovranno essere opportunamente incassate nelle murature. Le tubazioni esistenti in vista dovranno essere sistemate con le stesse modalità, in caso di intervento sulla facciata.
- e) Negli edifici soggetti a vincolo, ai sensi della Legge 1089/39, le indicazioni di coloritura contenute nel presente piano hanno valore esclusivamente indicativo, demandando agli organi preposti il nulla-osta definitivo in base alle vigenti leggi.

ART. 5 - DIVIETI

- a) Dovranno essere ripristinati e adeguatamente restaurati, o comunque non coperti tutti gli affreschi e le decorazioni tenendo conto di eventuale documentazione esistente. E' auspicabile in edifici con poco rilievo architettonico l'abbellimento con decorazioni e finte architetture (lesene - cornicioni - fregi) anche solo in "tromp d'oeil" e l'accostamento di fini colori ove esiste monotonia architettonica.
- b) E' vietato tinggiare parzialmente un edificio, ma si deve procedere in modo completo ed omogeneo, quando questo abbia carattere architettonico unitario. Edifici attigui o prospicienti con diverse caratteristiche, non dovranno avere o mantenere le stesse decorazioni.
- c) E' vietato tinggiare i mattoni a vista, le terrecotte, le pietre naturali e gli elementi ritenuti decorativi di una facciata. Essi dovranno essere puliti, restaurati e lasciati a vista o ripristinati all'originale.
- d) Là dove esistano elementi architettonici, non strutturali, che stravolgano l'essenza della facciata bisognerà suggerirne la rimozione.

ART. 6 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

- I contributi verranno concessi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale fino ad esaurimento dei fondi stanziati e nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.
- Potranno essere beneficiari di contributi i soggetti privati che provvedano ad effettuare lavori di miglioramento estetico relativi ad edifici compresi nelle zone R 2 del Piano Regolatore e relative al concentrico del capoluogo e delle Frazioni, le cui facciate prospettino le vie principali.
- Il contributo sarà determinato, nei limiti di cui al presente regolamento, in € 2,58 al metro vuoto per pieno, per interventi sulle facciate prospicienti le vie principali e in ogni caso non potrà superare il budget stabilito annualmente nel Bilancio di previsione.

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- La domanda di contributo dovrà essere redatta su carta bollata ed indirizzata all'Ufficio Tecnico e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) generalità ed indirizzo del richiedente;
- b) descrizione sommaria delle opere eseguite con l'indicazione dell'immobile interessato all'intervento;
- c) estremi del nulla-osta dell'Ufficio Tecnico relativa ai lavori eseguiti;
- d) data di inizio e fine lavori
- e) Fattura rilasciata dalla Ditta esecutrice o fattura del materiale acquistato redatta conformemente alle disposizioni vigenti in materia recante l'indicazione sintetica, per ciascun gruppo di intervento, delle opere eseguite ed il relativo costo.
- f) Garanzia dei materiali usati e dell'esecuzione dei lavori - rilasciata dall'operatore o dall'esecutore dei lavori.

La domanda dovrà essere presentata entro 1 mese dall'ultimazione dei lavori.

ART. 8 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- La liquidazione del contributo verrà effettuata mediante determinazione del Responsabile. Detto contributo non sarà rilasciato qualora il richiedente non abbia rispettato le prescrizioni contenute nel nulla-osta dell'Ufficio Tecnico e relativa "tavolozza dei colori". A tal scopo l'Ufficio Tecnico effettuerà a fine lavori un sopralluogo per verificare il rispetto delle prescrizioni indicate nel nulla-osta.

PARTE II^ ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE PUBBLICA IN MATERIA DI AMIANTO

ART. 9 - FINALITA'

L'Amministrazione comunale vuole incentivare con un contributo economico i privati e le aziende che intendano rimuovere le proprie coperture in eternit dei propri fabbricati.

Il presente regolamento vuole inoltre disciplinare gli interventi economici del Comune a favore di coloro che compiano operazione di bonifica alle coperture in amianto e cemento in edifici privati nelle zone di Piano Regolatore sono prioritariamente ammessi a contributo gli interventi nelle aree sensibili (scuole scale di ripose aree sportive) e nelle aree urbane. Se disponibilità di bilancio lo consente sono accettati gli interventi di incapsulamento rimozione sovracopertura delle altre aree del territorio comunale

ART. 10 - SISTEMI DI RIMOZIONE

Il decreto Ministeriale 6/9/94 indica tre possibili sistemi per effettuare la bonifica delle coperture:

- La rimozione consistente nella sostituzione del manto di copertura in amianto cemento con manto di altro materiale. Con tale metodo si elimina per sempre ogni fonte di rischio e il materiale eliminato deve essere inviato in discariche di tipo 2 A da parte di Ditte specializzate a ciò autorizzate.

- Incapsulamento consistente nell'applicazione di un prodotto specifico che riduce la probabilità di rilascio di fibre nell'aria. Il trattamento ha un'efficacia limitata nel tempo e può essere applicato solo su coperture in buone condizioni su entrambe le facciate (interne ed esterna).

- La sovracopertura è la sovrapposizione di una nuova copertura a quella esistente che rimane in luogo. Il confinamento è efficace solo sulla superficie esposta e non su quella sottostante che può essere causa di fibre all'interno dell'edificio.

Per questo motivo occorre effettuare controlli periodici sull'eventuale presenza di amianto.

Sono ammessi a contributo anche quei soggetti che hanno già recuperato le lastre in eternit ma che non siano state ancora correttamente smaltite.

ART. 11 - MODALITÀ D'INTERVENTO DEL COMUNE

Il Comune interverrà economicamente nei limiti di un budget annuo stabilito in sede di approvazione del Bilancio di previsione. Il contributo comunale di seguito elencato coprirà esclusivamente la parte di lavoro riguardante l'incapsulamento, la sovracopertura, la rimozione e lo smaltimento dell'eternit.

L'intervento del Comune, fino ad un massimo di € 3.000, 00 di contributo per ogni intervento, sarà del 20% della spesa effettuata nell'ipotesi di incapsulamento o sovracopertura, del 35% nell'ipotesi di rimozione e smaltimento dell'amianto da parte delle Ditte specializzate.

Il contributo verrà concesso ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

ART. 12 - BENEFICIARI E DOCUMENTAZIONE

Coloro che intendono effettuare operazioni di bonifica del proprio edificio dovranno formulare preventiva richiesta di nulla-osta ad eseguire il lavoro all'Ufficio Tecnico individuando catastalmente il fabbricato interessato all'intervento con planimetria allegata.

Alla domanda dovrà essere allegato un preventivo di spesa della ditta interessata e la documentazione fotografica dell'edificio oggetto dell'intervento.

L'Ufficio Tecnico comunicherà in base alle domande pervenute ed in base al budget del bilancio residuo l'ammissione dell'importo del contributo erogato.

Successivamente a lavoro eseguito al fine di ottenere contributo comunale dovrà presentare richiesta su modello predisposto dal Comune corredata da:

- 1) Fattura della Ditta specializzata che ha eseguito i lavori.
- 2) Dichiarazione della Ditta specializzata di avvenuto smaltimento nell'ipotesi di rimozione.
- 3) Certificazione del lavoro eseguito nel caso di incapsulamento o sovracopertura.

ART. 13 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'ufficio Tecnico effettuerà il pagamento solo previa acquisizione della documentazione di cui all'art. 4 dopo aver eseguito sopralluogo sul posto. Una volta accertata la regolarità dell'intervento liquiderà il contributo al privato certificando la regolare esecuzione dell'opera.

Il presente regolamento ha efficacia fino a revoca o modifica dello stesso e dopo la pubblicazione all'Albo della Delibera di approvazione